

N. R.G. 33255/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE

In persona del giudice istruttore, dott. Alida Paluchowski, decidente in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 33255/2019 promossa

DA

*Fallimento ██████████ S.P.A. in Liquidazione, in persona del Curatore ██████████ ██████████
rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avvocato ██████████ del Foro di
Milano, presso il cui studio in Milano, Via ██████████ elegge domicilio*

ATTORE

CONTRO

*Avv. ██████████ ██████████ in proprio ex art. 86 c.p.c, elettivamente domiciliato presso il
proprio studio legale in Como, ██████████*

CONVENUTO



OGGETTO

Azione revocatoria fallimentare.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.01.2021.

Conclusioni per l'attore

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così pronunciarsi sulle domande proposte dal Fallimento ██████████ S.p.A. in Liquidazione:

***I** – accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2 l. fall. e di cui all'art. 69 bis l. fall., revocare e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento ██████████ S.p.A. il pagamento di € 12.500,00 eseguito dalla società in bonis a favore del convenuto in data 27 giugno 2014 e conseguentemente condannare l'Avv. ██████████ ██████████ al pagamento a favore del Fallimento ██████████ S.p.A. della somma capitale di € 12.500,00 oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data di instaurazione del presente giudizio;*

***II** – accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2 l. fall. e di cui all'art. 69 bis l. fall., revocare e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento ██████████ S.p.A. il pagamento di € 28.082,40 eseguito dalla società a favore del convenuto in data 28 luglio 2015 e conseguentemente condannare l'Avv. ██████████ ██████████ al pagamento a favore del Fallimento ██████████ S.p.A. della somma capitale di € 28.082,40 oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data di instaurazione del presente giudizio.*

Con vittoria dei compensi professionali, contributo spese generali, spese e con gli accessori di legge.

Conclusioni per il convenuto

Piaccia all'“Ecc.ma Tribunale di Milano”, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:

In via pregiudiziale:

previa rimessione alla Corte Costituzionale, e sospensione del presente giudizio, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza, in merito al contrasto palese di norme tra:

- la previsione di cui dell'art. 8 dl 12 settembre 2014 n.132- nella parte che prevede “ ...Dalla stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel



termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. -;

*- e l'art 69 bis legge fallimentare - nella parte in cui prevede che “..Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse **decorsi tre anni** dalla dichiarazione di fallimento..”. -;*

ove tale contrasto, viene interpretato, erroneamente, dall'attore, nel senso che si possa invocare la “..decadenza triennale di cui all'art. 69 bis l. fall. per effetto dell'invito alla negoziazione assistita, basandosi sul dettato normativo e in particolare affidandosi a quanto previsto all'art. 8 D.L. ..”;

e sostanzialmente recepito nella parte di ordinanza del Tribunale di Milano, del 24-8-20, ove così si esprime:

*“...non sussiste nemmeno la questione della decadenza dall'azione ex art. 69 bis l.f. **posto che l'effetto legale dell'invito alla mediazione è l'interruzione per una sola volta della prescrizione , analogamente alla ipotesi in cui fosse stata introdotta la lite; scelta che il legislatore ha compiuto per incentivare il meccanismo facilitatorio della composizione della lite;***

Le motivazioni ulteriori sottese a tale richiesta si riassumono brevemente:

*preso atto che la nuova formulazione dell'art. dell'art. 8 dl 132/2014, rappresenta un grave vulnus del nostro ordinamento, atteso che è in palese contrasto con l'art. 69 bis Legge Fallimentare, così come dettagliatamente motivato nei vari atti difensivi, in particolare, nella memoria n. 3, parte convenuta pag. 8 cap. 3-5, e che si riserva di articolare ulteriormente; e pertanto, tale contrasto di norme, determina di fatto un grave pregiudizio, comprimendo, grandemente, il diritto di difesa e il principio di eguaglianza ex artt. 2 e 24 Costituzione. Infatti, evidenti sono i dubbi che la novella sulla negoziazione assistita, fa emergere in ordine alla capacità di garantire la certezza ai rapporti patrimoniali tra la Curatela, la massa dei creditori, e i debitori stessi, mediante un eccessivo prolungamento dell'azione revocatoria stessa, che di fatto si raddoppia nei termini, portando quindi a sei anni la possibilità di promuovere l'azione revocatoria stessa, ed il tutto, in maniera assolutamente contraria al termine tassativo attuale, di cui all'art. 68 L F, che fissa appunto tale termine in anni tre. Non solo, ma il tutto con gravi pregiudizio e allungamento anche dei tempi per le procedure fallimentari e per i creditori stessi che dovrebbero aspettare il termine di sei anni per la chiusura di tutte le azioni revocatorie, e quindi, solo dopo si potrebbe procedere al riparto e quindi all'incasso di eventuali attivi fallimentari. Evidente ancora, una irragionevole quanto grave disparità di trattamento, con conseguenziale e diretta violazione della *par condicio creditorum*, in quanto vi sarebbero crediti del fallimento, azionabili con azione revocatoria in sei anni (quelli di importo fino a 50.000 euro), e quelli invece sottoposti al*



termine di tre anni (per importi superiori a 50.000). Ed ancora, che tale questione, ponga evidenti contrasti di pronunce, basterà qui richiamare, l'ordinanza di codesto On. Tribunale di Milano, del 24-8-2020, che ritiene applicabile la normativa della negoziazione assistita al fine di sospendere il termine di decadenza di cui all'art 69 bis legge fallimentare, e la sentenza citata del Tribunale di Genova, n. 1603/2018, che invece stabilisce esattamente l'opposto.

Con riserva di ulteriori motivi, in memorie e repliche, ex art 190 c.p.c.

Inoltre, in via subordinata:

a) in rito ed in via preliminare:

a.1- *dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, per le motivazioni richiamate, al punto 4) della memoria del convenuto, ex art 183 comma VI n. 1, del 31-1-2020, e all'udienza del 4-12-2019, ai sensi e gli effetti di cui all' art. 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132.*

a.2- *accertare che il procedimento di negoziazione assistita promossa dalla parte attorea, per le motivazioni indicate cap. 1), comparsa costituzione e risposta avv. [REDACTED] [REDACTED] è illegittimo, nullo, annullabile, inefficace, e per l'effetto, atteso che tale istituto giuridico è condizione di procedibilità della domanda giudiziale attorea, dichiarare quest'ultima inammissibile, improponibile ed improcedibile.*

a.3- *accertare che l'azione revocatoria in danno all'avv. [REDACTED] [REDACTED] così come formulata da controparte, è stata proposta oltre il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 69 bis legge fallimentare, come motivato al cap. 2) comparsa costituzione e risposta avv. [REDACTED] [REDACTED] e per l'effetto dichiarare il fallimento decaduto da ogni azione e/o diritto, con rigetto della relativa domanda attorea in quanto, inammissibile, improponibile ed improcedibile.*

a.4 - Sempre in via preliminare:

accertare che l'azione revocatoria in danno all'avv. [REDACTED] [REDACTED] così come formulata da controparte, è infondata per le motivazioni di cui ai capi 3, 4, 5 della comparsa costituzione e risposta e per l'effetto, rigettare la relativa domanda attorea in quanto, inammissibile, improponibile ed improcedibile, e comunque infondata in fatto e diritto.

b) Nel merito, ed anche in via di opposizione incidentale:

b.1- In via principale, *rigettare integralmente la domanda attorea avversa, perché completamente infondata in fatto e diritto, oltre che inammissibile, improcedibile ed improponibile, e affetta da nullità ed annullabilità ed inefficacia insanabile, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta.*



b.2- In subordine, nella denegata di soccombenza di lite dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] nei confronti dell'attore, si chiede che venga disposta la compensazione di crediti e debiti, secondo la differenza di quanto dovuto dal Fallimento [REDACTED] all'avv. [REDACTED] [REDACTED] e quanto invece dichiarato soccombente l'avv. [REDACTED] [REDACTED] nella presente lite, con rigetto della domanda di pagamento di cui all'atto di citazione attoreo in virtù dell'eccezione di compensazione di cui al presente procedimento, e per l'effetto, escludere tutte le pretese avversarie.

e- Adottare ogni altro provvedimento idoneo ed opportuno.

f- In ogni caso, con condanna del Fallimento alla rifusione delle spese di lite, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge nonché per le motivazioni addotte al capitolo 8), della comparsa di costituzione e risposta dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] si chiede la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..

Inoltre si chiede:

-la revoca dell'ordinanza del 24 -8-2020, di codesto On Tribunale, e l'ammissione di mezzi di prova, così come articolati nelle proprie memorie istruttorie ex art 183 c.p.c. VI comma n. 2 e 3, con i testi e le circostanze ivi indicate, che si riportano, precedute dalla locuzione "E' vero che", ed in particolare:

1- E' vero che la società [REDACTED] a mezzo l'amministratore unico [REDACTED] [REDACTED] riferiva all'avv. [REDACTED] [REDACTED] che la società [REDACTED] pagava i propri fornitori?

2- E' vero che la società [REDACTED] a mezzo l'amministratore unico [REDACTED] [REDACTED] riferiva all'avv. [REDACTED] [REDACTED] che la società [REDACTED] aveva ottenuto un finanziamento con [REDACTED] [REDACTED] di sei milioni di euro doc. 3 che si rammostra al teste?

3- E' vero che la società [REDACTED] anno 2013 aveva effettuato un aumento di capitale sociale fino a 3.500.000 di euro?

4- E' vero che la società [REDACTED] preparava ulteriore previsto nel 2013/2014, aumento di capitale per euro 3 milioni di euro con l'apporto del finanziamento [REDACTED] [REDACTED] e apporto nuovi investitori di Seregno ?

5- E' vero che la società [REDACTED] presentava il piano industriale, con previsionale di fatturato di euro 70.0000.000, di cui al doc 1, che si rammostra al teste? 6- E' vero che la [REDACTED] trattava con il Fondo [REDACTED] nell'ottobre 2013, ulteriore partecipazione per euro 5 milioni e quotare l'azienda in borsa, come da comunicazione del 3 ottobre 2013 di cui al doc. 2 che si rammostra al teste?

7- E' vero che i rapporti tra la società [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] [REDACTED] erano caratterizzati da rapporti di consulenza ed assistenza professionale in qualità di avvocato a partire dal 2012? 8- E' vero che i compensi professionali dalla società [REDACTED] all'avv. [REDACTED] [REDACTED] erano corrisposti



dal 2012 al 2013 in rate mensili per 3000 per complessivi euro 36.000 annuali oltre accessori di legge, e successivamente dal 2013 da acconti sul consuntivo annuale?

9- E' vero che tra la società [redacted] e l'avv. [redacted] in merito ai compensi professionali dal 2013 erano regolati con acconti parziali concordati di volta in volta e consuntivati a fine anno? 10- E' vero che l'apporto professionale dell'avv. [redacted] ha consentito la conservazione dell'azienda, gestendo per il Gruppo [redacted] tutti contenziosi legali?

11- E' vero che l'interruzione dell'apporto professionale dell'avv. [redacted] interrompeva la prosecuzione dell'attività aziendale?

12- E' vero che il credito vantato dall'avv. [redacted] nei confronti della [redacted] doveva essere compensato con azioni della società [redacted] a seguito di quotazione in borsa dell'azienda stessa?

13- E' vero che la società [redacted] a mezzo l'amministratore unico [redacted] riferiva all'avv. [redacted] che la società [redacted] era in uno stato di insolvenza?

14- E' vero che il curatore [redacted] aveva riferito che tutte le questioni tra il Fallimento [redacted] e l'avv. [redacted] erano definite con la sottoscrizione della transazione del 19 giugno 2019 " e' tutto chiuso tombalmente " ?

Si indicano a testi sulla circostanza 14, i sigg.ri:

avv. [redacted] alla via [redacted]

avv. [redacted]

prof. [redacted]

avv. [redacted]

Si indicano a testi sulle circostanza da 1 a 13 , i sigg.ri:

avv. [redacted]

avv. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Ci si oppone ad ogni avversa richiesta di prova testimoniale, chiedendo fin da ora il rigetto all'ammissione delle avverse prove, e solo per mero scrupolo difensivo, ed in caso di ammissione delle prove testimoniali richieste da controparte, si chiede ammettere l'istante alla prova diretta e contraria sulle stesse circostanze e con gli stessi testi indicati da controparte.

Nonché le ulteriori circostanze in memoria ex art 183 comma VI n. 3, e di cui si riportano:



1) Vero che l'avv. [REDACTED] riceveva i pagamenti dalla [REDACTED] in data 27 giugno 2014 di euro 12.500 e in data 28 luglio 2015, di euro 28.083,00 in relazione alla scrittura privata e al decreto ingiuntivo, come da doc. 12 e 13 fascicolo attoreo che si rammostrano al teste?

2) Vero che la fattura allegata al seguente atto doc. b), che si rammostra al teste, è stata emessa ed inviata alla società [REDACTED] in liquidazione, successivamente all'incasso delle somma di euro 28.083,00? Si indicano a testi i sigg. ri su tali circostanze:

avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] BARI (BA)
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il Fallimento [REDACTED] S.p.A con atto di citazione notificato il 25 giugno 2019 ha proposto azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 2 l. fall. nei confronti dell'Avv. [REDACTED] in relazione a due pagamenti; il primo eseguito in data 27 giugno 2014, dell'importo di € 12.500,00, corrisposto a mezzo bonifico bancario; il secondo, eseguito in data 28 luglio 2015, dell'importo di € 28.082,40, sempre a mezzo bonifico bancario.

In relazione ad entrambi i pagamenti il Fallimento ha dedotto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di esperimento dell'azione revocatoria fallimentare.

Sotto il profilo strettamente temporale li ha collocati in un'area di soggezione all'azione revocatoria fallimentare, ex artt. 67 comma 2 l.fall. e 69 bis, comma 2, l. fall., rinvenendo una consecuzione tra le tre domande di concordato preventivo depositate dalla società [REDACTED] S.p.A., l'una di seguito all'altra, e la successiva declaratoria di fallimento. In particolare ha evidenziato che la società ha depositato una prima domanda di concordato preventivo con riserva il 15 luglio 2014, pubblicata il 21 luglio 2014 e dichiarata improcedibile con decreto del Tribunale di Milano il 7 novembre 2014; una seconda domanda, completa, il 23.12.2014, cui ha fatto seguito il decreto di ammissione in data 12.02.2015 e in data 20.07.2015 il decreto di revoca dell'ammissione ai sensi dell'art. 173 l. fall.; una terza domanda di



concordato il 11.08.2015, giudicata inammissibile con decreto del 4.09.2015 e a cui ha fatto seguito, in pari data, la dichiarazione di fallimento.

In questo arco temporale il Fallimento ha collocato i due pagamenti oggetto di revocatoria. Il primo pagamento, avvenuto il 27 giugno 2014, mentre il secondo, in data 28 luglio 2015, nel breve intervallo che intercorre fra la revoca del 20 luglio 2015, relativo alla seconda domanda di concordato, e la proposizione *ex novo* del ricorso in data 11 agosto 2015.

Fatte queste premesse sotto il profilo materiale, il fallimento [REDACTED] S.p.A., poi, sotto il profilo soggettivo ha ritenuto che, al momento dell'esecuzione di entrambi i pagamenti l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società, valorizzando principalmente la sussistenza di una posizione debitoria pregressa e l'attivazione del procedimento monitorio per il recupero del credito.

Il convenuto [REDACTED] [REDACTED] si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 14.11.2019, attraverso la quale ha preliminarmente eccepito la decadenza triennale dall'azione revocatoria, ex art. 69 *bis* l.fall., decorrente dalla dichiarazione di fallimento avvenuta il 4.09.2015, ritenendo detto termine non interrotto, ex art. 8 del D.L. 132/2014, dall'invito alla negoziazione assistita, ricevuto nel caso di specie in data 30.07.2018. Il convenuto, inoltre, ha contestato la compatibilità dell'istituto della negoziazione assistita con l'azione revocatoria fallimentare e, in relazione all'interpretazione dell'art. 8 del D.L. 132/2014 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nel prosieguo del giudizio, poi, ha dedotto la violazione da parte del Fallimento di una precedente transazione perfezionatasi *inter partes* e ha sollevato l'eccezione di giudicato endo-fallimentare. Nel merito, infine, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata tanto in termini soggettivi che oggettivi, ed in mero subordinate ha sollevato eccezione di compensazione del credito derivante dall'eventuale accoglimento della revocatoria con il proprio credito ammesso al passivo del fallimento.

In data 4.12.2019 si è tenuta la prima udienza di comparizione e trattazione della causa, all'esito della quale il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

A seguito della sospensione dei termini processuali causata dalla crisi generata dal "Covid 19" l'udienza ex art. 184 c.p.c. è stata rinviata al 14.7.2020 nelle forme della trattazione scritta.

Esaminate le memorie di parte e le istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata al 21.12.2020 e lì, su richiesta delle parti, essendo stata avanzata dal convenuto proposta transattiva, al 26.01.2021 per la precisazione delle conclusioni.



All'udienza del 26.01.2021 il Fallimento dichiarava di non aver sottoposto al Giudice delegato la proposta avanzata dal convenuto, ritenendola tecnicamente impraticabile, ragione per cui le parti precisavano le conclusioni, il Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione con la scadenza dell'ultimo termine concesso.

2. Sulle eccezioni preliminari sollevate da [REDACTED]

Il convenuto ha preliminarmente sollevato alcune eccezioni relative all'applicabilità al caso di specie del procedimento di negoziazione assistita ed alla sua idoneità, nel caso di specie, ad interrompere il termine di decadenza per la proposizione dell'azione revocatoria ex art. 67 l.f., previsto dal primo comma dell'art. 69 bis l.fall..

Il Fallimento, infatti, prima di introdurre il presente giudizio mediante notifica dell'atto di citazione all'Avv. [REDACTED] in data 30.07.2018 ha inoltrato allo stesso un invito alla stipulazione di una negoziazione assistita, alla quale il convenuto non ha inteso aderire.

2.1. Sull'eccezione di inapplicabilità della negoziazione assistita all'azione di revocatoria fallimentare.

In primo luogo parte convenuta ha eccepito l'inapplicabilità del procedimento di negoziazione assistita all'azione di revocatoria fallimentare azionata dalla curatela fallimentare. Ad avviso della parte, infatti, la controversia verterebbe su diritti indisponibili e ciò sarebbe preclusivo all'attivazione della negoziazione assistita alla luce di quanto previsto dall'art. 2 del DL 132/2014, secondo comma, lettera b), a tenore del quale la convenzione di negoziazione deve precisare l'oggetto della controversia che non deve riguardare diritti indisponibili.

Muovendo da tale previsione normativa e dall'assunto per cui l'azione revocatoria fallimentare sarebbe volta a tutelare diritti indisponibili, trattandosi di azione posta a tutela della massa creditoria e attivabile solo dal Curatore previa autorizzazione del Tribunale, parte convenuta ha eccepito l'assoluta nullità della convenzione di negoziazione per violazione di norme imperative.

La tesi fatta propria dall'Avv. [REDACTED] non può trovare avallo nella presente pronuncia in quanto l'azione revocatoria fallimentare, contrariamente a quanto sostenuto, è uno strumento di tutela essenzialmente riferito a rapporti patrimoniali ordinari, in quanto tali disponibili e transigibili.

A tale conclusione non è possibile pervenire neppure richiamando il principio di indisponibilità dei diritti su cui verte il fallimento, posto che con tale espressione si intende esclusivamente che va ritenuto indisponibile l'assoggettamento del debitore alla procedura fallimentare nel rispetto dei presupposti



soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 1 e 5 l. fall.. Diversamente, i rapporti patrimoniali coinvolti nel fallimento e sorgenti da esso possono essere certo derogati.

2.2. Sull'eccezione di inidoneità della negoziazione assistita ad interrompere il termine di decadenza ex art. 69 bis l.f.

Parte convenuta ha altresì contestato l'idoneità dell'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita a determinare l'interruzione del termine di decadenza per la proposizione dell'azione revocatoria, ritenendo che, trattandosi di azione di natura costitutiva, l'interruzione del termine di decadenza non consegua ad una semplice costituzione in mora del debitore ma richieda la notifica dell'atto di citazione.

Poste queste coordinate, l'invito alla negoziazione assistita non potrebbe aver avuto l'effetto di impedire la decadenza, atteso che l'invito alla negoziazione non è equiparabile alla notifica dell'atto di citazione. Allo stesso modo, sempre ad avviso del convenuto, quand'anche si volesse attribuire all'invito alla negoziazione l'idoneità ad interrompere la decadenza, tale effetto potrebbe essere invocato soltanto in caso di negoziazione assistita obbligatoria, ovvero azionata per crediti di importo inferiore ad € 50.000. Nel caso che ci riguarda, invece, posto che parte attrice ha formulato nei confronti del convenuto un invito alla negoziazione assistita riferito all'importo di € 54.757,40 poi ridottosi con la domanda giudiziale a € 40.582,24, e che dunque ha inizialmente esercitato l'invito alla negoziazione su base volontaria, per una somma eccedente la soglia di obbligatorietà, non avrebbe potuto avvalersi di tale invito per ritenere rispettata la condizione di procedibilità prescritta per una domanda giudiziale rientrante nella soglia.

Ad entrambe le eccezioni occorre fornire risposta negativa.

In primo luogo non sussiste alcuna motivazione giuridica per cui escludere l'idoneità dell'invito alla negoziazione assistita ad interrompere il termine di decadenza, posto che tale effetto è stato previsto espressamente dal legislatore, attraverso la previsione di cui all'art. 8 del D.L. 132/2014, articolo che non differenzia, in punto di effetti, tra azioni di condanna ed azioni costitutive e che, invece, equipara la comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero la sottoscrizione della convenzione alla domanda giudiziale in punto di effetti prodotti sulla prescrizione e sulla decadenza.

In egual modo, la legge non assegna differente valore al procedimento di negoziazione assistita svolto a titolo volontario od obbligatorio, limitandosi a stabilire che in alcuni casi questo deve necessariamente precedere l'avvio del giudizio, costituendo condizione di procedibilità della domanda. Il D.L. 132/2014, ed in particolare il suo articolo 8, in punto di impedimento della prescrizione, non



offre alcun elemento testuale o logico per riservare i particolari effetti di interruzione della prescrizione e di impedimento delle decadenze al solo caso della negoziazione obbligatoria, né per limitare ulteriormente tali effetti alle sole domande di accertamento o di condanna.

Per tali ragioni, dunque, l'eccezione sollevata dal convenuto non può trovare accoglimento.

2.3 Sull'eccezione di decadenza dall'azione revocatoria ex art 69 bis legge fallimentare, da interpretarsi in combinato disposto con l'art. 8 del dl 132/2014.

L'Avv. ██████████ ha altresì addotto che, ad ogni modo, anche a volersi ritenere ammissibile la negoziazione assistita ed a voler riconoscere alla notifica dell'invito alla negoziazione del 30.7.2018 un effetto impeditivo della decadenza, lo stesso non dovrebbe intendersi, secondo una corretta lettura dell'art. 8 D.L. 132/2014, come nuova decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 69 bis l.fall., ossia come duplicazione del triennio entro il quale, nella specie, al Fallimento era consentito agire in giudizio. Il riferimento dell'art. 8 citato al "*medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto*", sempre ad avviso della parte, non dovrebbe essere riferito all'originario termine di decadenza di cui si discute, ma al termine di trenta giorni dalla data della comunicazione del rifiuto dell'invito alla negoziazione, ricavabile quale unico termine insito nella legge, in base al richiamo che l'art. 8 fa all'art. 4, comma 1 dello stesso D.L. 132/2014.

Anche tale eccezione non può trovare accoglimento.

Prevede, infatti, l'art. 8 che, dal momento della comunicazione dell'invito ovvero da quello della sottoscrizione della convenzione, la decadenza è impedita "*per una sola volta*" e che, in caso di rifiuto o mancata risposta nel termine, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto.

È dunque proprio l'art 8 comma 2 D.L. 132/2014 ad indicare testualmente il decorso di un nuovo termine decadenziale. Quanto poi alla durata del termine di decadenza, l'espressione utilizzata "stesso termine" non può che riferirsi a un termine avente intrinsecamente natura di termine di decadenza, quale è quello previsto nel caso che ci riguarda dall'art. 69 bis l.fall. Per questa stessa ragione il nuovo termine decadenziale che viene a decorrere non può essere quello di trenta giorni prescritto dall'art. 4, comma 1 D.L.132/2014.

L'art. 4 comma 1 D.L.132/2014 si limita, infatti, a comminare una futura sanzione processuale alla parte che rifiuti di aderire all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita od ometta di rispondere all'invito entro un termine di trenta giorni; non sancisce una decadenza in senso tecnico a carico del soggetto invitato, non incidendo l'inosservanza di quei trenta giorni su alcuna posizione giuridica soggettiva dello stesso.



Per tale ragione sistematica, dunque, l'art 8 comma 2 D.L. 132/2014 non può essere interpretato nel senso di far decorrere un nuovo termine di decadenza della durata di 30 giorni, bensì nel senso di prevedere il nuovo decorso dell'originario termine di decadenza.

2.4 Sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 8 dl 132/2014

Ad avviso di parte convenuta, poi, laddove si dovesse ritenere l'invito alla negoziazione assistita idoneo ad interrompere il termine di decadenza ex art. 69 *bis* l. fall., nonché idoneo a dare avvio ad una nuova decorrenza dell'intero termine decadenziale previsto dalla norma fallimentare, l'art. 8 dovrebbe essere ritenuto incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost..

In particolare, sempre ad avviso del convenuto, la violazione dei principi costituzionali risiederebbe nel ritardo generato nelle fasi di liquidazione concorsuale e di riparto fra i creditori, nonché nella disparità di trattamento che tale interpretazione creerebbe fra i creditori che hanno incassato somme superiori ad € 50.000, soggetti all'azione revocatoria limitata dal normale termine di decadenza triennale, ed i creditori di importi minori rispetto a tale soglia e per questo esposti alla possibile duplicazione del termine decadenziale.

Preliminarmente, occorre ricordare che, il Giudice di merito è legittimato a rimettere alla Corte costituzionale la decisione sulla costituzionalità di una legge soltanto laddove la questione si appalesi ammissibile e non manifestamente infondata, ovvero si tratti di questione relativa ad una norma che il giudice è chiamato ad applicare proprio in quel determinato processo e che la stessa non sia manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, ovvero a quello dell'ammissibilità, il vaglio condotto da questo giudice, conduce certamente ad esito positivo. L'art. 8 del D.L. 132/2014, rubricato "*Interruzione della prescrizione e della decadenza*" è certamente norma da applicare alla fattispecie oggetto del presente giudizio, posto che la domanda giudiziale proposta dal Fallimento attore è stata preceduta dall'invito alla stipulazione della negoziazione assistita e che detto invito non è stato accettato nel termine di cui all'art. 4 comma 1. La tematica dell'interpretazione dell'art. 8 si pone dunque come questione attuale nel presente giudizio posto che, soltanto ritenendo decorso un nuovo termine di decadenza successivamente all'inoltro dell'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita, la presente domanda giudiziale può ritenersi tempestiva e, dunque, utilmente proposta.

A conclusioni difformi deve, invece, giungersi in relazione al requisito della non manifesta infondatezza.

Le doglianze di illegittimità costituzionale della previsione normativa sollevate dal convenuto paiono, infatti, prive di fondamento.



Innanzitutto, non è chiaro comprendere per quale ragione la norma in esame fonderebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., tra il termine di decadenza applicabile all'azione revocatoria esperibile nei confronti dei creditori che hanno ricevuto pagamenti di valore superiore ad € 50.000 e quello applicabile all'azione esercitata confronti di creditori beneficiari di pagamenti per importi inferiori ad € 50.000.

Tale assunto muove, infatti, dall'erroneo presupposto secondo il quale l'art. 8 del D.L. 132/2014 troverebbe applicazione soltanto alla negoziazione assistita c.d. "obbligatoria" e non, anche a quella c.d. "facoltativa", quando la norma, invece, non consente alcuna differenziazione tra le due tipologie di negoziazione assistita. È, dunque, l'interpretazione fornita dall'avvocato [REDACTED] in pieno contrasto con il dettato normativo, a porsi in violazione del principio di uguaglianza sancito dalla Carta costituzionale. La norma, invece, non effettua alcuna distinzione al proprio interno in punto di regime di impedimento della decadenza tra la negoziazione obbligatoria e quella facoltativa e non si pone in contrasto con la Costituzione in relazione all'art. 3.

Altresì manifestamente inammissibile è la dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione. Apoditticamente, infatti, ad avviso di parte convenuta l'art. 8 del D.L. 132/2014 comprometterebbe il diritto di difesa. Tale affermazione è priva di adeguata allegazione ed argomentazione giuridica a supporto, posto che, escluse le doglianze di disparità di trattamento delle quali si è già detto, il convenuto ha contestato esclusivamente il ritardo nelle fasi di liquidazione concorsuale e di riparto fra i creditori. Trattasi di profili di contestazione verosimilmente riferibili ai principi della ragionevole durata del processo piuttosto che del diritto di difesa.

Ciò premesso, attesa la genericità della doglianza sotto il profilo strettamente giuridico, la stessa va ritenuta manifestamente inammissibile.

Per tutte le ragioni che premettono, dunque, Il decidente non rinviene gli estremi per sollevare in via incidentale alcuna questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 8 del D.L. 132/2014 ed alla sua interpretazione per violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2.5 Sull'eccezione di giudicato endofallimentare.

Analogamente a quanto già affermato nel corso del giudizio con l'ordinanza pronunciata in data 24.8.2020 da intendersi qui integralmente richiamata, non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di giudicato endo-fallimentare, conseguente all'intervenuta ammissione al passivo del credito professionale residuo del convenuto avv. [REDACTED]

Come già si è detto, infatti, l'ammissione del credito professionale residuo non inibisce l'azione revocatoria relativa agli importi incassati in precedenza, alla luce dell'orientamento della Suprema



Corte la quale ha ribadito che *“L'ammissione al passivo di un credito residuo rispetto ad un altro precedentemente soddisfatto, ancorché disposta in via definitiva e senza riserve, implica soltanto un accertamento dell'esistenza del titolo giustificativo del primo e non anche dell'insussistenza di un credito maggiore poiché prescinde da indagini sulla validità ed opponibilità alla massa di pagamenti parziali percepiti dal creditore, sicché non preclude la dichiarazione di inefficacia di questi ultimi, lasciando impregiudicate le relative questioni”* (così Cass. n. 19319 del 29.09.2015).

Per tale ragione il principio del giudicato endo-fallimentare non può essere invocato per escludere l'accertamento di un credito maggiore rispetto a quello accertato in sede di ammissione al passivo, proprio all'esito dell'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare.

In relazione a detta doglianza, dunque, l'ordinanza emessa in corso di causa viene così confermata.

2.6 Sull'eccezione di violazione della transazione.

Anche in relazione all'eccezione di violazione della transazione con la presente sentenza viene integralmente confermato quanto affermato con l'ordinanza emessa in data 24.8.2020.

Ad avviso di parte convenuta l'esperimento della presente azione revocatoria si porrebbe in violazione di un accordo transattivo stipulato tra le parti in data 19 giugno 2018, a tacitazione di tutte le pretese del fallimento.

L'interpretazione dell'accordo offerta dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] non viene condivisa da questo giudice. Dalla disamina del contenuto dell'accordo, infatti, si evince la riferibilità dello stesso soltanto ad alcune controversie pendenti per l'ammissione allo stato passivo, e non, invece, il carattere di onnicomprensività dedotto dal convenuto; cosicché anche adottando una interpretazione di buona fede risulta arduo sostenere quanto deduce il convenuto, posto che a tale conclusione potrebbe giungersi soltanto attribuendo al testo negoziale un significato ulteriore e differente da quello testuale, non corroborato da altro elemento, anche estrinseco al documento.

Per tale ragione, in applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, dev'essere privilegiato il canone fondato sul significato letterale delle parole, chiaro nel documento in esame, e per tale ragione non superabile ricorrendo ad altri canoni che assumono la natura di sussidiari.

3. Nel merito della domanda revocatoria

3.1 L'elemento oggettivo

Sotto il profilo oggettivo, l'azione revocatoria fallimentare può trovare accoglimento a condizione che ogni singolo pagamento del quale viene richiesta la revocazione trovi collocamento all'interno del c.d. “periodo sospetto”.



Nel caso che ci compete parte attrice ha esperito un'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2 l. fall., ovvero volta ad ottenere la revocazione di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, posti in essere nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero nei sei mesi antecedenti alla procedura introdotta per prima, in caso di consecuzione di procedure, ex art. 69 bis l.fall.

A tale conclusione è possibile giungere nel caso di specie proprio dando applicazione all'art. 69 bis comma 2 l.fall., a tenore del quale *“Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”*.

Dunque, in caso di procedura di concordato a cui segua la declaratoria di fallimento, il periodo c.d. sospetto va individuato a ritroso rispetto alla proposizione della domanda di ammissione alla procedura concordataria, a condizione che tra le due procedure vi sia consecuzione.

Sul tema della consecuzione si è in più occasione pronunciata la Corte di cassazione chiarendo che *“la consecuzione fra procedure trova ... fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza - e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica; ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite” (Cass. 15724/2019).*

Dunque, ciò che rileva al fine di ritenere le procedure tra loro consecutive è, esclusivamente, l'unicità della situazione di crisi alla quale ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio, a prescindere dalla prospettiva cronologica e dal loro susseguirsi senza soluzione di continuità.

L'applicazione di tali principi al caso di specie conduce a ritenere revocabili, quantomeno sotto il profilo oggettivo, entrambi i pagamenti per cui è causa.

A tal riguardo giova, infatti, rilevare che [REDACTED] S.p.A. ha depositato una domanda ex art. 161, comma 6, l. fall. il 15 luglio 2014, iscritta al Registro delle Imprese il 21 luglio 2014. Detta domanda è stata dichiarata improcedibile in data 7 novembre 2014 e poco dopo, il 23 dicembre 2014 la stessa società ha depositato una domanda concordataria completa. La società è stata poi ammessa alla procedura in data 12.02.2015 e in data 20.07.2015 l'ammissione è stata revocata ai sensi dell'art. 173 l. fall.

A distanza, poi, di pochi giorni, ovvero l'11.08.2015, la società [REDACTED] ha nuovamente proposto domanda di concordato preventivo, giudicata inammissibile con decreto del 4.09.2015, cui è seguita, in pari data, la dichiarazione di fallimento, pronunciata con sentenza n. 742/2015.



Il primo pagamento del quale si chiede la revoca, avvenuto in data 27 giugno 2014, si pone proprio nel semestre anteriore alla presentazione della prima domanda di concordato, presentata lo si ribadisce, in data 15 luglio 2014.

Il secondo pagamento, invece, avvenuto il 28 luglio 2015, ha avuto luogo nell'intervallo intercorrente fra la revoca dell'ammissione al concordato nel secondo procedimento instaurato, avvenuta il 20 luglio 2015 e la ripresentazione della domanda nel terzo procedimento in data 8 agosto 2015.

Ora, tale secondo pagamento, benchè posto in essere in un momento in cui la società non era sottoposta ad alcuna procedura concorsuale e, dunque, non necessitava di autorizzazione per procedervi, va collocato nel "periodo sospetto" antecedente alla proposizione della terza domanda di concordato preventivo che, a propria volta, va considerata quale parte di una vicenda concorsuale di più ampio respiro finalizzata a far fronte ad una medesima situazione di decozione.

A tale conclusione è possibile pervenire valorizzando plurimi elementi indiziari quali il ridotto arco temporale nel corso del quale la società, ancora *in bonis*, ha avanzato ben tre domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo e la pressoché totale identità tra le domande medesime tutte volte a risolvere una unica crisi.

3.2 L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo attinente alla *scientia decoctionis*, il cui onere probatorio nel corso del giudizio ricade sul Fallimento, può ritenersi provato dalla circostanza che l'Avv. ██████████ ██████████ in data 16.5.2014, ovvero circa un mese prima di ricevere dalla ██████████ ██████████ S.p.A. il pagamento di € 12.500,00 (effettuato il 27.6.2014) aveva ottenuto dalla stessa società una ricognizione di debito per prestazioni professionali del complessivo valore di € 400.000,00, garantito da terzi e da pagarsi mediante una dilazione. La prima rata di detta dilazione, scaduta il 16.6.2014 e rimasta insoluta aveva indotto il convenuto ad agire in via monitoria nei confronti della società.

In questo concatenarsi di eventi, di poco antecedente, va dunque collocato il pagamento, inerente ad altro titolo, ricevuto dall'Avv. ██████████ in data 27.6.2014.

Alla luce di quanto poc'anzi esposto pare inverosimile escludere in capo al convenuto, al momento della ricezione del primo pagamento, la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice ██████████ ██████████ S.p.A.

Né può ritenersi convincente quanto sostenuto dal convenuto in punto di prospettazione di solvibilità della società. L'Avv. ██████████ ha infatti dichiarato di non aver dubitato della solidità finanziaria della società al momento della ricezione del pagamento. Tale affermazione risulta contraddittoria se inserita nel contesto fattuale di riferimento, ed in particolare se si considera che lo stesso convenuto, pochi



giorni prima non aveva ottenuto il pagamento della prima tranches di dilazione di un ingente credito di € 400.000 e si era, dunque, determinato ad agire in via monitoria.

Fatte queste premesse, deve ritenersi provato che il convenuto disponesse di tutte le informazioni necessarie per conoscere lo stato di decozione della società ██████████ S.p.A. già al momento della ricezione del primo pagamento.

Dette argomentazioni non possono che essere confermate anche in relazione al secondo pagamento eseguito in data 28 luglio 2015, ovvero in un periodo intermedio tra la presentazione della seconda e della terza domanda di concordato preventivo, di cui l'avv. ██████████ non può essere stato all'oscuro tenuto conto proprio della ricezione di detta somma, a riprova della prosecuzione dell'attività professionale.

Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, dunque, si ritiene che il Fallimento attore abbia adempiuto al proprio onere della prova in ordine alla sussistenza in capo al convenuto della *scientia decoctionis* della società al momento dei pagamenti. Difformemente il convenuto non ha fornito elementi a supporto della propria *inscientia decoctionis*, per tutte le ragioni sopra esposte e tenuto conto dei profili di inammissibilità dei singoli capitoli di prova formulati nel corso del giudizio, oggetto di ordinanza istruttoria di questo Giudice il cui contenuto viene confermato integralmente ed è da intendersi qui integralmente richiamato.

4. Sull'eccezione di compensazione.

Per quanto attiene, poi, la richiesta subordinata del convenuto di compensazione fra il credito derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria e il maggior controcredito ammesso al passivo non può che ribadirsi quanto già affermato nel corso del giudizio, con l'ordinanza emessa in data 24.8.2020, ovvero che la stessa non è legalmente praticabile nell'ipotesi in esame vertendo su due crediti vantati nei confronti di soggetti diversi, ovvero la massa fallimentare ed il fallito e, dunque, non reciproci.

Come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, infatti, *“Il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma ricevuta in pagamento dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, sicché non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, mancando il requisito della reciprocità delle obbligazioni”* (così Cass. n. 30824 del 28.11.2018 e Cass. n. 17338 del 31.08.2015).

Per tale ragione, l'eccezione di compensazione non può trovare accoglimento.

5. Sull'eccezione di assenza di danno per la massa.



Infine, l'ordinanza emessa in data 24.8.2020 deve trovare integrale conferma anche in relazione al tema dell'assenza di danno per la massa, in relazione all'atto revocando. Parte convenuta ha infatti sostenuto che i pagamenti oggetto di domanda non sarebbero revocabili in quanto tali atti dispositivi non avrebbero cagionato alcun danno alla massa fallimentare.

Siffatta tesi, lo si ribadisce, risulta priva di sostegno legale alla luce dell'Orientamento della Cassazione che ha da tempo chiarito che la funzione della revocatoria fallimentare non è necessariamente indennitaria, ma può essere ed è principalmente perequativa delle posizioni dei creditori, in quanto il concetto di danno non è assunto in tutta la sua estensione, essendo sufficiente anche la sola lesione della *par condicio creditorum*, quale violazione delle regole di collocazione dei crediti (così Cass. 15.05.2019, n. 13002 e Cass. 24.02.2006 n. 4206).

Dunque, la violazione delle regole di collocazione dei crediti è essa stessa il danno per la massa, secondo una presunzione che il convenuto non ha superato nel corso del giudizio.

Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, dunque, la domanda di revocatoria fallimentare avanzata da parte attrice merita accoglimento, essendo stati accertati in corso di giudizio tanto i presupposti oggettivi quanto quelli soggettivi richiesti dall'art. 67 comma 2 l.fall. per provvedere alla declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti dispositivi del patrimonio della società debitrice per cui è causa.

6. Sulla liquidazione delle spese

Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste integralmente a carico della parte soccombente, Avv. [REDACTED]

Per tale ragione non può all'evidenza trovare applicazione la domanda ex art. 96 c.p.c. avanza dallo stesso convenuto nei confronti di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla dichiarazione di inefficacia richiesta dal Fallimento [REDACTED] S.p.A., disattesa ogni altra domanda ed eccezione,

DICHIARA

l'inefficacia nei confronti della massa del pagamento per euro 12.500,00 eseguito in data 27.06.2014 e del pagamento per euro € 28.082,40 eseguito in data 28.07.2015 e conseguenzialmente



CONDANNA

██████████ ██████████ alla restituzione in favore del Fallimento ██████████ S.p.A. della somma complessiva di euro 40.582,40 oltre interessi legali dalla domanda;

CONDANNA

██████████ ██████████ alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, liquidate in complessivi Euro 518,00 per spese, euro 7.254,00 per onorari oltre Iva, c.p.a e rimborso spese forfettario come per legge;

DICHIARA

La presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

Così deciso in Milano il 1.06.2021.

Il Giudice

Dott. Alida Paluchowski.

